

Testo unico in materia di sport.

Art. 6 quinquies

(Rendicontazione)(1)

- 1.** Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, del caso integrata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.
- 2.** Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.
- 3.** La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.
- 4.** In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai sensi dell'articolo 6 definiscono:
 - a)** la disciplina dei termini di rendicontazione;
 - b)** le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;
 - c)** le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017